

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)
(di seguito LONG TERM INVESTMENT FUND)

Società d'Investimento a Capitale Variabile

L-2449 L u s s e m b u r g o

1, boulevard Royal

R.C.S. Luxembourg B 113981

La Società è stata costituita mediante atto depositato presso il Notaio **Henri HELLINCKX**, residente a Mersch, il 2 febbraio 2006, pubblicato sul Mémorial, Recueil Spécial C, numero 368 del 18 febbraio 2006.

Lo Statuto è stato modificato con atto depositato presso lo stesso Notaio **Henri HELLINCKX** in data 26 luglio 2006.

STATUTO COORDINATO

al 26 luglio 2006

ARTICOLO 1:

È costituita tra i sottoscrittori e tutti i futuri Azionisti una Società avente forma giuridica di società anonima e natura di società d'investimento a capitale variabile (SICAV) la cui denominazione sociale è **LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)**.

ARTICOLO 2:

La Società è costituita per una durata illimitata. Potrà essere sciolta mediante delibera dell'assemblea generale, secondo la procedura prevista per la modifica dello Statuto.

ARTICOLO 3:

L'oggetto esclusivo della Società è l'investimento dei fondi disponibili in valori mobiliari di qualsiasi tipo e in altre attività legittime, allo scopo di ripartire i rischi d'investimento e corrispondere agli Azionisti i proventi della gestione dei propri portafogli.

La Società può adottare qualsiasi provvedimento ed effettuare qualsiasi operazione ritenuti utili ai fini del conseguimento e sviluppo del proprio obiettivo,

nel più ampio senso previsto dalla Parte I della legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi d'investimento collettivo (di seguito la "Legge del 20 dicembre 2002").

ARTICOLO 4:

La sede legale della Società è ubicata a Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono istituirsi filiali o altri uffici sia nel Granducato del Lussemburgo che all'estero.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga che siano in atto o stiano per verificarsi eventi straordinari di natura politica, economica o sociale tali da interferire con le normali attività della Società presso la sua sede legale ovvero con le comunicazioni interne e quelle fra detta sede e l'estero, la sede legale potrà essere temporaneamente trasferita all'estero sino alla completa cessazione di tali circostanze anomale. Tali misure provvisorie non avranno, tuttavia, alcun effetto sulla nazionalità della Società, la quale rimarrà una società di diritto lussemburghese nonostante il temporaneo trasferimento della sua sede legale.

ARTICOLO 5:

Il capitale della Società è sempre uguale all'attivo netto della Società così come determinato ai sensi dell'Articolo 23 del presente Statuto.

Il capitale iniziale della Società è pari a trentunomila euro (EUR 31 000,00) suddiviso in trecentodieci (310,00) azioni interamente liberate, prive di valore nominale.

Il capitale minimo della Società, che dovrà essere raggiunto entro i 6 mesi successivi alla data in cui la Società sia stata autorizzata a operare quale organismo d'investimento collettivo, è pari a un milione e duecentocinquantamila euro (1.250.000,00 EUR).

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a emettere in qualsiasi momento ulteriori azioni interamente liberate a un prezzo pari al valore netto o ai corrispondenti valori netti per azione determinati in conformità all'Articolo 23 del presente Statuto, senza riservare agli azionisti esistenti un diritto di opzione in ordine alla sottoscrizione. A tale prezzo potrà essere applicata una commissione di vendita.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a qualsiasi Amministratore o Direttore della Società, debitamente autorizzati, ovvero a qualsiasi altro soggetto debitamente autorizzato, l'incarico di accettare le sottoscrizioni per pagare o ricevere in pagamento il prezzo di tali nuove azioni.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tali azioni possono essere di categorie diverse e i proventi dell'emissione delle azioni di ciascuna categoria verranno investiti, conformemente all'Articolo 3 del presente Statuto, in valori mobiliari e in altre attività corrispondenti alle aree geografiche, ai settori

industriali, alle aree monetarie o a un determinato tipo di azioni od obbligazioni stabiliti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna categoria. Ogni categoria di azioni rappresenta un comparto. Ai fini della determinazione del capitale della Società, il patrimonio netto attribuibile a ciascun comparto, ove non sia denominato in euro, verrà convertito in euro e il capitale sarà pari al totale del patrimonio netto di tutti i comparti.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare la creazione, per ciascun comparto, di due o più classi di azioni le cui attività saranno generalmente investite nel rispetto della specifica politica d'investimento del comparto in questione; tali classi di azioni potranno tuttavia differire nelle specifiche strutture di commissioni e/o riscatto, nella politica di copertura dei rischi di cambio, nella politica di distribuzione e/o nelle specifiche commissioni di gestione o di consulenza, o in ragione di altri caratteri specifici di ciascuna classe di azioni.

L'Assemblea generale degli Azionisti può, conformemente all'Articolo 29 del presente Statuto, ridurre il capitale della Società mediante annullamento delle azioni di un determinato comparto e rimborsare agli Azionisti di tale comparto l'intero valore delle azioni, a condizione che, per quanto riguarda le azioni di detto comparto, siano raggiunti il quorum e la maggioranza necessari alla modifica dello Statuto.

L'Assemblea generale degli Azionisti può deliberare lo scioglimento di uno o più comparti tramite fusione con uno o più comparti della SICAV, ovvero con uno o più comparti di un altro OIC di diritto lussemburghese disciplinato dalla Parte I della legge del 30 marzo 1988 o dalla legge del 20 dicembre 2002.

Per un periodo minimo di un mese, gli Azionisti del comparto o dei comparti in questione potranno richiedere il riscatto, senza spese, delle loro azioni.

Allo scadere di tale termine, la decisione della fusione sarà applicata a tutti gli Azionisti che non abbiano sfruttato questa possibilità di riscatto, fermo restando tuttavia che, ove l'OIC deputato a ricevere gli attivi rivesta la forma di un fondo comune di investimento, tale decisione potrà essere applicata esclusivamente agli Azionisti che abbiano espresso un parere favorevole alla fusione.

La fusione di un comparto con un OIC straniero potrà avvenire solo previa approvazione della fusione all'unanimità da parte degli Azionisti del comparto in questione, ovvero a condizione che il trasferimento all'OIC straniero avvenga effettivamente solo per gli Azionisti che abbiano approvato detta transazione.

Qualunque deliberazione degli Azionisti al riguardo è soggetta al voto degli Azionisti del comparto di cui si richieda lo scioglimento mediante fusione, ferme

restando le regole di quorum e di maggioranza necessarie per la modifica dello Statuto.

Qualora il patrimonio netto di un comparto scenda al di sotto di un determinato importo che il Consiglio di Amministrazione ritenga il minimo necessario a garantire il buon funzionamento economico dello stesso comparto, ovvero qualora un cambiamento nella situazione politica o economica relativa a un comparto lo giustifichi, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare in qualsiasi momento la liquidazione di tale comparto. Le disponibilità non ancora distribuite agli aventi diritto alla chiusura della liquidazione di un comparto saranno depositate presso la Banca depositaria per un periodo di sei mesi a partire dalla chiusura della liquidazione. Al termine di tale periodo, le disponibilità saranno depositate presso la Cassa di deposito per conto degli aventi diritto.

Qualora il patrimonio netto di un comparto scenda al di sotto di un determinato importo che il Consiglio di Amministrazione ritenga il minimo necessario a garantire il buon funzionamento economico dello stesso comparto, ovvero qualora un cambiamento nella situazione politica o economica relativa a un comparto lo giustifichi, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere la liquidazione di tale comparto e la sua fusione con un altro comparto (il "nuovo comparto"). Inoltre, siffatta fusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione ove tale provvedimento sia giustificato dagli interessi degli azionisti dei comparti interessati. La delibera di fusione verrà pubblicata e notificata agli Azionisti interessati prima dell'entrata in vigore della fusione, e la pubblicazione o la notifica dovrà riportare le ragioni e la procedura delle operazioni di fusione, nonché contenere informazioni sul nuovo comparto. Siffatta pubblicazione o notifica dovrà essere effettuata perlomeno un mese prima della data alla quale la fusione diverrà effettiva, al fine di garantire agli azionisti la possibilità di chiedere il rimborso delle azioni detenute, senza spese, prima che la fusione prenda effetto.

Qualora vengano create due o più classi di azioni all'interno di un comparto, in conformità all'Articolo 5 del presente Statuto, le norme che regolano le attribuzioni si applicheranno, *mutatis mutandis*, a ogni classe di azioni.

ARTICOLO 6:

Gli Amministratori potranno emettere esclusivamente azioni nominative. L'Azionista riceverà una conferma della sua partecipazione, fatto salvo il caso in cui la Società decida di emettere certificati nominativi. Ove il titolare di azioni nominative richieda per le proprie azioni l'emissione di più certificati azionari, il costo dei certificati supplementari potrà essergli addebitato. I certificati azionari vengono sottoscritti da due Amministratori. Entrambe le firme possono essere

autografe, stampate, oppure apposte a mezzo timbro. Tuttavia, una delle due firme può essere apposta da una persona delegata a tale fine dal Consiglio di Amministrazione. In quest'ultimo caso, la firma deve essere autografa. La Società può emettere certificati azionari provvisori nelle forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Le azioni possono essere emesse solo previa accettazione della sottoscrizione e previa riscossione del prezzo di acquisto di cui all'Articolo 24 di seguito riportato.

Il pagamento dei dividendi ai possessori di azioni nominative avverrà all'indirizzo riportato nel Registro degli Azionisti.

Tutte le azioni nominative emesse dalla Società vengono iscritte nel Registro degli Azionisti custodito dalla Società o da una o più persone all'uopo designate dalla Società; nel Registro vengono riportati il nome di ciascun titolare di azioni nominative, la sua residenza o il domicilio eletto, il numero delle azioni nominative possedute dal medesimo, nonché l'importo versato per ciascuna delle azioni. Tutti i trasferimenti di azioni saranno iscritti nel Registro degli Azionisti.

Il trasferimento di azioni nominative viene effettuato (a) ove siano stati emessi certificati azionari, dietro consegna alla Società dei certificati rappresentativi delle azioni, unitamente agli altri documenti di trasferimento richiesti dalla Società e, (b) ove non siano stati emessi certificati azionari, mediante dichiarazione scritta di trasferimento, da iscriversi nel Registro degli Azionisti, datata e sottoscritta dal cedente e dal cessionario, ovvero dai rispettivi rappresentanti muniti di idonei poteri.

I titolari di azioni nominative devono fornire alla Società un indirizzo al quale possano essere inviati tutti gli avvisi e le comunicazioni da parte della Società. Tale indirizzo viene altresì riportato nel Registro degli Azionisti.

Nel caso in cui il titolare di azioni nominative non fornisca tale indirizzo alla Società, può esserne fatta menzione nel Registro degli Azionisti e il domicilio dell'azionista s'intenderà essere presso la sede legale della Società o presso altro indirizzo che la Società potrà di volta in volta determinare, sino alla comunicazione di un diverso indirizzo da parte dell'Azionista. L'Azionista ha la facoltà di variare, in qualsiasi momento, l'indirizzo riportato nel Registro degli Azionisti per mezzo di una comunicazione scritta inviata alla Società presso la sua sede legale, ovvero a ogni altro indirizzo indicato di volta in volta dalla Società.

È consentita l'emissione di frazioni di azioni con un massimo di cinque decimali; tuttavia, tali frazioni non daranno alcun diritto di voto. Non sarà emesso alcun certificato di conferma del possesso di frazioni di azioni.

ARTICOLO 7:

Qualora un Azionista sia in grado di provare alla Società che il proprio certificato azionario sia stato smarrito o distrutto, su richiesta dell'Azionista medesimo potrà essere emesso un duplicato alle condizioni e con le garanzie stabilite dalla Società, ivi compresa la presentazione di una garanzia assicurativa, senza esclusione di altre forme di garanzia che la Società possa determinare. All'atto dell'emissione del nuovo certificato azionario, sul quale viene indicato che si tratta di un duplicato, il certificato originale così sostituito viene annullato.

I certificati azionari deteriorati potranno essere sostituiti su ordine della Società. Tali certificati deteriorati dovranno essere consegnati alla Società e verranno immediatamente annullati.

A propria discrezione, la Società può addebitare all'Azionista i costi di emissione del duplicato o del nuovo certificato azionario, nonché tutte le spese, munite di giustificativo, sostenute dalla Società in relazione all'emissione e all'annotazione nel Registro, ovvero all'annullamento del precedente certificato.

ARTICOLO 8:

La Società può limitare, nonché ostacolare la proprietà delle proprie azioni da parte di qualsivoglia persona, fisica o giuridica.

In particolare, la Società ha la facoltà di vietare la proprietà delle proprie azioni a tutti i "soggetti degli Stati Uniti d'America", come definiti di seguito; a tale scopo la Società ha la facoltà di:

a) rifiutare l'emissione di azioni e la registrazione del trasferimento di azioni, qualora essa ritenga che tale emissione o trasferimento attribuisca o possa attribuire la proprietà delle azioni a un soggetto degli Stati Uniti d'America;

b) richiedere a qualsiasi persona il cui nome sia iscritto nel Registro degli Azionisti, o a qualsiasi altra persona che abbia richiesto l'iscrizione del trasferimento di azioni nel Registro degli Azionisti, di fornire tutte le informazioni e le certificazioni, accompagnate eventualmente da una dichiarazione giurata, ritenute necessarie allo scopo di accertare se la titolarità effettiva delle relative azioni spetti o possa spettare a soggetti degli Stati Uniti d'America; e

c) procedere al riscatto forzoso di tutte o parte delle azioni, qualora ritenga che un soggetto degli Stati Uniti d'America, singolarmente o congiuntamente ad altre persone, sia effettivamente proprietario di azioni della Società, ovvero abbia presentato certificati e garanzie falsi o abbia omesso di presentare i certificati e le garanzie stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso, il riscatto avverrà secondo la seguente procedura:

1) la Società invierà all’Azionista risultante dal Registro degli Azionisti quale titolare delle azioni da riscattare una comunicazione (di seguito denominata “avviso di riscatto”) contenente l’indicazione delle azioni da riscattare, il prezzo di riscatto e il luogo ove il relativo prezzo sarà pagabile. L’avviso di riscatto può essere inoltrato all’Azionista a mezzo lettera raccomandata inviata al suo ultimo indirizzo noto o a quello riportato nel Registro degli Azionisti. L’Azionista sarà tenuto a consegnare immediatamente i certificati corrispondenti alle azioni specificate nell’avviso di riscatto. Immediatamente dopo la chiusura della giornata lavorativa della data indicata nell’avviso di riscatto, l’Azionista destinatario dell’avviso cesserà di essere proprietario delle azioni specificate nell’avviso di riscatto e il suo nome verrà cancellato dal Registro degli Azionisti.

2) il prezzo al quale le azioni indicate nell’avviso di riscatto verranno riscattate (il “prezzo di riscatto”) sarà equivalente al valore netto delle azioni della Società determinato ai sensi dell’Articolo 23 del presente Statuto.

3) il prezzo di riscatto verrà corrisposto al titolare delle relative azioni nella valuta del corrispondente comparto, ad eccezione dei periodi di restrizione della convertibilità. Il prezzo di riscatto verrà depositato presso una banca in Lussemburgo o altrove (come specificato nell’avviso di riscatto) che provvederà ad inviarlo all’Azionista dietro consegna dei certificati azionari indicati nell’avviso. Dal momento del pagamento di detto prezzo alle condizioni sopra riportate, chiunque abbia un diritto sulle azioni oggetto dell’avviso di riscatto non potrà più farlo valere, né potrà esercitare alcuna azione avversa alla Società o ai suoi beni, fatto salvo il diritto dell’Azionista che risulti essere proprietario delle azioni a ricevere dalla banca il prezzo (senza interessi) ivi depositato, dietro effettiva consegna dei certificati azionari.

4) l’esercizio dei poteri conferiti alla Società ai sensi del presente Articolo non potrà in alcun caso essere contestato, né invalidato a motivo dell’insufficienza della prova della proprietà delle azioni in capo a chiunque, ovvero della circostanza che la proprietà effettiva delle azioni sia da attribuire a soggetti diversi da quelli risultanti alla Società al momento dell’invio dell’avviso di riscatto, alla sola condizione che la Società abbia esercitato i propri poteri in buona fede; e

d) non riconoscere, nel corso di qualsiasi assemblea degli Azionisti, il diritto di voto a soggetti degli Stati Uniti d’America.

Nel presente Statuto, il termine “soggetto degli Stati Uniti d’America” indica i soggetti, cittadini o residenti degli Stati Uniti d’America ovvero di territori o possedimenti sottoposti alla giurisdizione degli Stati Uniti d’America, nonché le persone normalmente ivi residenti (ivi compresa la successione o “trust” di

qualsiasi persona, fatta eccezione per una successione o "trust" i cui proventi provenienti da fonti situate al di fuori degli Stati Uniti d'America (che non siano effettivamente relativi allo svolgimento di un'attività commerciale o alla conduzione di affari negli Stati Uniti d'America) non entrino a far parte del reddito lordo ai fini della determinazione dell'imposta federale americana sul reddito, o di società o associazioni ivi stabilite od operanti).

ARTICOLO 9:

L'assemblea degli Azionisti della Società regolarmente costituita rappresenta tutti gli Azionisti della Società. L'assemblea dispone dei più ampi poteri per ordinare, eseguire o ratificare tutti gli atti relativi alla conduzione della Società.

ARTICOLO 10:

L'Assemblea generale annuale degli Azionisti si tiene, in conformità alla legge lussemburghese, presso la sede legale della Società in Lussemburgo, oppure in altro luogo in Lussemburgo specificato nell'avviso di convocazione, l'ultimo venerdì del mese di aprile alle ore 11.00 e, ove quel giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo successivo, e per la prima volta nel 2007. L'Assemblea generale annuale potrà tenersi all'estero qualora il Consiglio di Amministrazione, a propria esclusiva discrezione, ritenga che sussistano circostanze eccezionali tali da richiederlo.

Le altre Assemblee Generali degli Azionisti possono tenersi nell'orario e nel luogo specificati nei rispettivi avvisi di convocazione.

ARTICOLO 11:

Salvo diversamente previsto nel presente Statuto, il quorum e i termini di convocazione di legge disciplinano la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee degli Azionisti della Società.

Indipendentemente dal valore netto per azione delle azioni di ciascun comparto, ogni azione di qualsiasi comparto dà diritto a un solo voto. Ogni Azionista può farsi rappresentare in assemblea mediante delega ad altra persona, conferita per iscritto, a mezzo telegramma, telex o fax.

Salvo diverse disposizioni di legge, l'Assemblea generale degli Azionisti delibera a maggioranza semplice degli Azionisti presenti e votanti.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di stabilire ulteriori condizioni che debbano venire soddisfatte dagli Azionisti per poter partecipare all'Assemblea generale.

ARTICOLO 12:

Gli Azionisti sono convocati in assemblea dal Consiglio di Amministrazione a mezzo di un avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e

inviato a ciascun Azionista mediante lettera, all'indirizzo riportato nel Registro degli Azionisti, almeno otto giorni prima della data dell'assemblea.

ARTICOLO 13:

L'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre membri, anche non Azionisti.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dagli Azionisti riuniti in Assemblea generale annuale e rimangono in carica sino alla successiva assemblea annuale e alla nomina dei loro successori; tuttavia, con deliberazione degli Azionisti, i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal loro incarico, con o senza giusta causa, e/o sostituiti in qualsiasi momento.

Qualora una carica di Amministratore divenga vacante in seguito a decesso, dimissioni, revoca o altro motivo, gli Amministratori restanti possono riunirsi ed eleggere a maggioranza un Amministratore che svolga temporaneamente le funzioni relative a tale carica vacante, sino all'assemblea degli Azionisti immediatamente successiva.

ARTICOLO 14:

Il Consiglio di Amministrazione può scegliere tra i suoi membri un Presidente e può nominare al suo interno uno o più Vice-Presidenti. Il Consiglio di Amministrazione può altresì scegliere un Segretario, anche non Amministratore, incaricato della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee degli Azionisti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente ovvero da due Amministratori, e si tengono nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Tutte le Assemblee Generali degli Azionisti e le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza, da un altro Amministratore, nominato a maggioranza dagli Azionisti o dal Consiglio di Amministrazione e, per un'Assemblea generale, da qualsiasi altra persona che assuma la presidenza delle predette assemblee e riunioni.

Il Consiglio di Amministrazione può, se necessario, nominare Direttori e Procuratori della Società, ivi compresi un Direttore Generale, un Amministratore Delegato, uno o più Segretari, eventualmente Direttori Generali Aggiunti e Vice-Segretari, nonché altri Direttori e Procuratori con i poteri ritenuti necessari per la conduzione e gestione della Società. Il Consiglio di Amministrazione può, in qualsiasi momento, revocare tali nomine. I Direttori e Procuratori così nominati, che possono anche non essere Amministratori o Azionisti della Società, hanno i

poteri e le funzioni assegnati loro dal Consiglio di Amministrazione, salvo diversamente stabilito nello Statuto.

L'avviso scritto di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene inviato a tutti i membri almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la relativa riunione, salvo i casi di urgenza, della cui natura viene fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione può rinunciare all'invio dell'avviso di convocazione mediante consenso scritto per lettera, cablogramma, telegramma, telex o fax. Per riunioni tenute in orari e luoghi precedentemente stabiliti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'avviso di convocazione non è necessario

Ogni Amministratore può farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione da altro Amministratore mediante delega scritta conferita per lettera, cablogramma, telegramma, telex o fax.

Gli Amministratori possono agire solo nell'ambito di riunioni del Consiglio di Amministrazione regolarmente convocate. Gli Amministratori non possono vincolare la Società con firma disgiunta, salvo specifica autorizzazione rilasciata mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni e degli atti del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori, di persona o per delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli Amministratori presenti alla riunione di persona o per delega. Nel caso in cui, in una riunione, vi sia parità di voti favorevoli e contrari a una deliberazione, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad Amministratori o Procuratori della Società, o a qualsiasi altro soggetto designato dal Consiglio di Amministrazione, i propri poteri relativi alla gestione ordinaria della Società, nonché al compimento delle operazioni per il perseguimento dell'oggetto sociale e della strategia aziendale.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere assunte anche sotto forma di dichiarazioni scritte firmate da tutti gli Amministratori.

ARTICOLO 15:

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione vengono firmati dal Presidente ovvero dall'Amministratore che ha presieduto la riunione in assenza del Presidente.

Copie o estratti di tali verbali, da prodursi eventualmente in giudizio o in altra sede, sono sottoscritti dal Presidente o dal Segretario ovvero da due membri del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16:

In base al principio della ripartizione del rischio, il Consiglio di Amministrazione ha il potere di stabilire (i) la politica d'investimento di ciascun Comparto, (ii) le tecniche di copertura dei rischi da adottare per una classe specifica di azioni, nell'ambito di un comparto e (iii) i criteri di gestione e amministrazione degli affari della Società, fatti salvi i limiti di investimento stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.

In conformità alle disposizioni della Legge del 20 dicembre 2002, in particolare per quanto concerne il tipo di mercati su cui possono essere acquisite le attività o lo Statuto dell'emittente o della controparte, ciascun Comparto ha la facoltà di investire:

- (i) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario;
- (ii) in azioni di Organismi d'Investimento Collettivo;
- (iii) in depositi presso istituti di credito, rimborsabili su richiesta o ritirabili e aventi scadenza inferiore o uguale a 12 mesi;
- (iv) in strumenti finanziari derivati.

La politica d'investimento della Società può avere come obiettivo la riproduzione della composizione di uno degli indici azionari o obbligazionari specificamente riconosciuti dall'autorità di vigilanza lussemburghese.

In particolare, la Società avrà la facoltà di acquisire i valori summenzionati su tutti i mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti e aperti al pubblico, o sulle borse valori ubicate in uno Stato Membro dell'Unione Europea, in Europa, America, Africa, Asia, Australia od Oceania.

La Società potrà altresì investire in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, purché le condizioni di emissione prevedano la presentazione della domanda di ammissione alla quotazione ufficiale presso una delle borse valori o in uno dei mercati regolamentati sopra specificati, e a condizione che tale ammissione venga concessa al più tardi entro un anno dall'emissione di tali valori e strumenti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società può decidere di investire sino al 100% delle disponibilità nette di ciascun comparto della Società in diverse emissioni di valori mobiliari o in Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'Unione Europea, dai rispettivi enti pubblici territoriali, da un altro Stato Membro dell'OCSE o da organismi pubblici internazionali ai quali aderiscano uno o più Stati membri dell'Unione Europea, fermo restando che, ove la Società decidesse di esercitare tale opzione, dovrà

detenere titoli provenienti da almeno sei diverse emissioni, e che i titoli provenienti da una stessa emissione non dovranno superare il 30% delle disponibilità nette del comparto in questione.

La Società è autorizzata a utilizzare tecniche e strumenti relativi ai valori mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario in un'ottica di gestione efficace del portafoglio e a fini di copertura.

ARTICOLO 17:

Nessun contratto o altra transazione in essere tra la Società e altre società o enti potrà essere pregiudicato o viziato dal fatto che uno o più Amministratori, Direttori o Procuratori della Società abbiano un interesse in tali società o enti, ovvero ne siano Amministratori, Soci, Direttori, Procuratori o dipendenti. Qualsiasi Amministratore, Direttore o Procuratore della Società che sia anche Amministratore, Direttore, Procuratore o dipendente di qualsiasi società o ente con cui la Società stipuli accordi o sia comunque in rapporti d'affari, non potrà, a motivo di tale interesse, essere privato del diritto di deliberare, votare e agire in relazione a questioni attinenti a tali contratti o rapporti d'affari.

Ogni Amministratore, Direttore o Procuratore della Società che abbia un interesse personale in una qualsiasi transazione della Società è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione e ad astenersi dal deliberare e votare su tale transazione; quest'ultima, unitamente all'interesse personale dell'Amministratore, Direttore o Procuratore, verrà inoltre riferita all'assemblea degli Azionisti immediatamente successiva.

L'espressione "interesse personale", così come sopra utilizzata, non comprende rapporti o interessi di qualsivoglia natura, qualità e a qualsivoglia titolo, inerenti a Pictet & Cie (Europe) S.A., sue consociate o collegate, ovvero qualsiasi altra società o ente giuridico di volta in volta determinati dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 18:

La Società ha la facoltà di rimborsare ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai propri Direttori o Procuratori, loro eredi, esecutori testamentari e gestori, le spese da essi ragionevolmente sostenute in relazione ad azioni o procedimenti legali di cui siano stati parte in ragione della loro carica di Amministratori, Direttori o Procuratori della Società ovvero per essere stati, su richiesta della Società, Amministratori, Direttori o Procuratori di qualunque altra società di cui la Società sia azionista o creditrice e dalla quale non siano stati indennizzati, ad eccezione delle cause o procedimenti ove essi siano definitivamente condannati per colpa grave o *mala gestio*.

ARTICOLO 19:

La Società è vincolata dalla firma congiunta di due Amministratori, dalla firma disgiunta di un Direttore o Procuratore debitamente autorizzato a tale fine, ovvero dalla firma di qualunque altra persona alla quale siano stati delegati poteri dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20:

La gestione della Società e la sua situazione finanziaria, compresa in particolare la tenuta della sua contabilità, sono soggette alla vigilanza di uno o più revisori, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla legge lussemburghese in materia di onorabilità ed esperienza professionale, e che devono esercitare le funzioni prescritte dalla Legge del 20 dicembre 2002. I revisori sono nominati dagli Azionisti in Assemblea generale annuale e rimangono in carica sino alla successiva Assemblea generale annuale e alla nomina dei loro successori. I revisori in carica possono essere revocati in qualsiasi momento, con o senza giusta causa, dall'Assemblea generale degli Azionisti.

ARTICOLO 21:

Come meglio specificato qui di seguito, la Società ha la facoltà di riscattare in qualsiasi momento le proprie azioni nel rispetto delle sole restrizioni imposte dalla legge.

Gli Azionisti possono richiedere alla Società il rimborso, in toto o in parte, delle loro azioni.

Il prezzo di rimborso viene corrisposto entro e non oltre i trenta giorni lavorativi successivi alla data di determinazione del valore patrimoniale netto e sarà equivalente al valore netto delle azioni determinato in conformità alle disposizioni del successivo Articolo 23, diminuito di un'eventuale commissione di rimborso determinata dal Consiglio di Amministrazione, nonché di un importo ritenuto appropriato dal Consiglio di Amministrazione per coprire le imposte e le spese (ivi comprese le imposte di bollo e altre imposte, le tasse governative, le spese bancarie e di intermediazione, le spese di trasferimento, di registrazione e altre spese fiscali) ("spese di transazione") che sarebbero dovute laddove l'intero patrimonio della Società considerato per la determinazione delle rispettive attività dovesse venire liquidato e tenuto conto di tutti i fattori che, secondo il prudente apprezzamento e la buona fede del Consiglio di Amministrazione, debbano venire presi in considerazione. Il prezzo di rimborso così calcolato potrà essere eventualmente arrotondato per eccesso o per difetto all'unità monetaria più prossima nella valuta di denominazione del comparto in questione; in tal caso, tale arrotondamento potrà essere trattenuto dalla Società.

L'Azionista deve inoltrare una richiesta scritta di rimborso presso la sede legale della Società in Lussemburgo o presso altra persona giuridica nominata dalla Società quale proprio agente per il rimborso delle azioni, unitamente ai certificati relativi a tali azioni in debita forma, nonché a idonea evidenza dell'eventuale trasferimento.

Qualsiasi richiesta di rimborso formulata sarà considerata irrevocabile, ad eccezione dei casi di sospensione dei rimborsi di cui all'Articolo 22 del presente Statuto. In assenza di revoca della relativa richiesta, il rimborso ha luogo nella prima data di valutazione successiva al termine del periodo di sospensione.

Le azioni del capitale sociale rimborsate dalla Società vengono annullate.

Ogni Azionista può richiedere la conversione, in toto o in parte, delle proprie azioni in azioni di un altro comparto a un prezzo corrispondente ai valori netti delle azioni dei vari comparti, incrementato delle spese di transazione, ed eventualmente arrotondato per eccesso o per difetto all'unità monetaria più prossima, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione; fermo restando che il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di imporre limitazioni riguardo, tra l'altro, la periodicità delle conversioni, e può subordinare la conversione al pagamento delle spese determinate tenendo in considerazione gli interessi della Società e degli Azionisti.

Entro i limiti delle condizioni di accesso definite per ciascuna classe di azioni, ogni Azionista potrà richiedere la conversione integrale o parziale delle proprie azioni in azioni appartenenti a un'altra classe, determinata sulla base dei valori netti d'inventario calcolati nei giorni di valutazione applicabili per le classi di azioni interessate dalle diverse commissioni incaricate.

Qualora, in qualsiasi momento, il Valore Netto delle disponibilità di un comparto fosse inferiore a un determinato importo che il Consiglio di Amministrazione ritenga il minimo necessario a garantire il buon funzionamento economico dello stesso comparto, ovvero qualora un cambiamento nella situazione economica o politica relativa a una categoria lo giustifichi, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di riscattare tutte le azioni di tale comparto al rispettivo valore netto calcolato il giorno in cui siano state realizzate le disponibilità del comparto.

Nel caso in cui, a seguito della presentazione di domande di riscatto o di conversione, fosse necessario riscattare o convertire, a una stessa data di valutazione, un numero di azioni superiore a una determinata soglia fissata dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle azioni complessive emesse da un comparto, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di rimandare tali riscatti o conversioni alla successiva data di determinazione del valore d'inventario del

comparto interessato. A tale data di determinazione del valore netto d'inventario, le domande di riscatto o di conversione così differite (e non revocate) verranno soddisfatte prioritariamente rispetto alle domande di riscatto e di conversione ricevute per tale data di determinazione del valore d'inventario (che non siano state a loro volta differite).

ARTICOLO 22:

Al fine di determinare i prezzi di emissione, rimborso e conversione, il valore netto delle azioni della Società viene determinato periodicamente, con riferimento alle azioni di ciascun comparto, e in ogni caso non meno di due volte al mese, secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (nel presente Statuto il giorno della determinazione del valore netto d'inventario è definito "data di valutazione"), fermo restando che, qualora la data di valutazione così determinata fosse un giorno considerato festivo per le banche di Lussemburgo, tale Data di Valutazione sarà posticipata al giorno lavorativo successivo.

La Società ha la facoltà di sospendere la determinazione del valore netto delle azioni di qualunque comparto, l'emissione e il riscatto di tali azioni e la conversione da e in azioni di tale comparto:

a) In caso di chiusura, per periodi diversi dalle normali ferie, di una o più borse valori o mercati che forniscono la base di valutazione di una parte significativa delle attività della Società, o di uno o più mercati valutari delle divise in cui è espresso il valore d'inventario delle azioni o di una parte importante delle attività della Società, ovvero qualora le transazioni siano ivi sospese, sottoposte a restrizioni o soggette a fluttuazioni considerevoli nel breve periodo.

b) Quando la situazione politica, economica, militare, monetaria, sociale, uno sciopero o qualunque altro evento di forza maggiore che esula dal controllo e dalla responsabilità della Società non consentano di disporre delle attività della Società in maniera normale e ragionevole senza recare grave pregiudizio agli interessi degli Azionisti.

c) In caso di interruzione dei mezzi di comunicazione abitualmente utilizzati per determinare il valore di un'attività della Società, ovvero quando, per qualsivoglia ragione, il valore di un'attività della Società non possa essere determinato con sufficiente celerità o esattezza.

d) Nel caso in cui una serie di restrizioni valutarie o di limitazioni ai movimenti di capitale non consentano di effettuare le transazioni per conto della Società, o se le operazioni di acquisto o di vendita delle attività della Società non possano essere realizzate a tassi di cambio normali.

e) Qualora si verifichi un evento che provochi la liquidazione della Società o di un suo comparto.

f) In caso di sospensione del calcolo del valore netto d'inventario di uno o più fondi nei quali la Società abbia investito una quota rilevante delle proprie attività.

Ogni caso di sospensione di cui sopra sarà reso pubblico, se del caso, dalla Società, e sarà notificato agli Azionisti che richiedano alla Società il riscatto delle proprie azioni contestualmente alla presentazione della relativa richiesta scritta definitiva, in conformità alle disposizioni del precedente Articolo 21.

Ogni caso di sospensione di cui sopra relativo a qualsiasi comparto non avrà effetto sul calcolo del valore netto, l'emissione, il riscatto e la conversione delle azioni appartenenti ad altri comparti.

ARTICOLO 23:

Il valore netto delle azioni, per ciascun comparto della Società, viene espresso mediante un valore per azione denominato nella valuta del comparto in questione. Tale valore viene determinato, in ciascuna data di valutazione, dividendo il patrimonio netto della Società corrispondente a ogni comparto, costituito dalle attività della Società relative a tale comparto meno le passività riferibili al medesimo comparto al momento della chiusura degli uffici in tale data, per il numero di azioni in circolazione nel comparto.

Qualora siano state emesse più classi di azioni all'interno di uno stesso comparto, il valore netto d'inventario di ciascuna classe di azioni del comparto in questione sarà calcolato dividendo il valore netto totale, calcolato per il comparto in questione e attribuibile a tale classe di azioni, per la percentuale del valore netto d'inventario totale del comparto attribuibile a ciascuna classe di azioni. La valutazione dei comparti ed eventualmente delle classi di azioni sarà effettuata nel modo seguente:

A. Le attività della Società si intendono comprensive di:

a) cassa e disponibilità in deposito, ivi compresi gli interessi attivi maturati;

b) tutte le cambiali e gli effetti pagabili a vista e i crediti (ivi compresi i ricavi della vendita di titoli non ancora riscossi);

c) tutti i titoli, le azioni, le obbligazioni, i diritti di opzione o di sottoscrizione e tutti gli altri investimenti e valori mobiliari di proprietà della Società;

d) tutti i dividendi, nonché le distribuzioni, azionari e monetari, dovuti alla Società (tuttavia, la Società può procedere a rettifiche di valore onde tener conto delle fluttuazioni del valore di mercato dei titoli dovute a prassi di contrattazione di ex-dividendi, ex-diritti e analoghe);

e) tutti gli interessi attivi maturati su titoli posseduti dalla Società, salvo il caso in cui i predetti interessi siano compresi nel valore capitale di tali titoli;

f) le spese di costituzione della Società relativamente alla quota non ancora ammortizzata;

g) tutte le altre attività di qualsivoglia tipo e natura, ivi compresi i risconti attivi.

La valutazione delle disponibilità sarà effettuata nel modo seguente:

a) I valori ammessi a una quotazione ufficiale o a un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, sono valutati all'ultimo corso conosciuto, fatto salvo il caso in cui tale corso non sia rappresentativo.

b) I valori non ammessi a tale quotazione o a tale mercato regolamentato e i valori ammessi, ma il cui ultimo corso non è rappresentativo, sono valutati sulla base del valore probabile di realizzo, stimato con prudenza e in buona fede.

c) Le disponibilità liquide sono valutate al loro valore nominale incrementato degli interessi maturati.

d) Le quote di organismi d'investimento collettivo di tipo aperto sono valutate sulla base dell'ultimo valore netto d'inventario conosciuto oppure, nel caso in cui il prezzo determinato non fosse rappresentativo del valore reale di tali titoli, il prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in modo equo e imparziale. Le quote/azioni di Organismi d'Investimento Collettivo (OIC) di tipo chiuso saranno valutate sulla base dell'ultimo valore di mercato disponibile.

e) Gli Strumenti del Mercato Monetario che non siano quotati o negoziati su un mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico o su una borsa valori situata in un altro Stato Membro dell'Unione Europea, in Europa, America, Africa, Asia, Australia od Oceania e la cui scadenza residua sia inferiore a dodici mesi, saranno valutati al rispettivo valore nominale, maggiorato degli eventuali interessi maturati; il valore complessivo sarà ammortizzato secondo il metodo dell'ammortamento lineare.

f) I contratti a termine e i contratti di opzione che non siano negoziati su un mercato regolamentato o su una borsa valori tra quelli di cui al precedente punto (e) saranno valutati al rispettivo valore di liquidazione, determinato in conformità alle regole fissate in buona fede dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri uniformi per ciascun tipo di contratto. Il valore dei contratti a termine e dei contratti di opzione negoziati su un mercato regolamentato o su una borsa valori tra quelli di cui al precedente punto (e) si baserà sulle quotazioni di chiusura o di liquidazione (settlement) pubblicate da detto mercato regolamentato o borsa valori che costituisca il mercato principale di negoziazione di tali contratti. Qualora non sia stato possibile liquidare un contratto a termine o

un contratto di opzione alla data di valutazione degli attivi netti interessati, i criteri di determinazione del valore di liquidazione di tale contratto a termine o contratto di opzione verranno fissati dal Consiglio di Amministrazione in modo equo e ragionevole.

g) Gli swap sono valutati al rispettivo valore equo, basato sul valore degli attivi finanziari sottostanti (di chiusura o intraday) oltre che sulle caratteristiche degli impegni sottostanti.

h) Per ciascun comparto, i valori espressi in una valuta diversa dalla divisa di denominazione del comparto saranno convertiti in tale divisa al corso medio tra gli ultimi corsi d'acquisto e di vendita noti a Lussemburgo o, in difetto, sulla piazza che costituisce il mercato più rappresentativo di tali valori.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad adottare altri principi di valutazione adeguati alle attività della Società qualora il verificarsi di circostanze eccezionali rendesse impossibile o inadeguata la determinazione dei valori secondo i criteri sopra esposti.

Nel caso in cui vengano presentate domande di sottoscrizione o di riscatto di significativa entità, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di calcolare il valore delle azioni in base alle quotazioni della seduta di borsa o di mercato durante la quale esso abbia potuto procedere alle necessarie operazioni di acquisto o vendita di valori per conto della Società. In questo caso, sarà applicato un unico calcolo a tutte le richieste di sottoscrizione o rimborso presentate nello stesso momento.

B. Le passività della Società si intendono comprensive di:

a) tutti i prestiti ricevuti, gli effetti scaduti e gli altri debiti esigibili;

b) tutte le spese amministrative maturate o pagabili (ivi comprese le remunerazioni per consulenza patrimoniale, deposito, nonché quelle dovute agli agenti e Procuratori della Società);

c) tutte le passività note, maturate e non, compresi gli obblighi contrattuali di pagamento di somme di denaro o in natura venuti a scadenza, l'importo dei dividendi dichiarati dalla Società ma non ancora versati, allorché la data di valutazione coincida con la data di determinazione degli aventi diritto presenti o futuri;

d) un adeguato accantonamento per future tasse e imposte sul capitale e sul reddito sino alla data di valutazione, come determinato dal Consiglio di Amministrazione, nonché altre riserve autorizzate o approvate dal Consiglio di Amministrazione;

e) tutte le altre passività della Società di qualsivoglia tipo e natura, ad eccezione delle passività rappresentate da azioni della Società. Nella

determinazione dell'importo di tali passività, la Società deve considerare tutte le spese da essa pagabili, comprese le spese di costituzione, le commissioni e le spese dovute ai propri consulenti per gli investimenti o gestori di portafoglio, le commissioni e le spese dovute ai propri contabili, al depositario, alle banche corrispondenti, agli agenti di pagamento e ai rappresentanti permanenti presso i luoghi di registrazione e a qualsiasi altro agente impiegato dalla Società, le spese legali e di revisione, le spese promozionali e di pubblicità, le spese di stampa, compresi i costi di pubblicazione, redazione e stampa dei prospetti informativi, dei memoranda esplicativi o dei moduli di registrazione, dei bilanci semestrali e annuali, le spese di registrazione per l'ammissione alla quotazione in borsa, le imposte o le tasse governative, nonché tutte le altre spese di gestione, compresi i costi di acquisto e vendita di attività, gli interessi, le commissioni bancarie e di intermediazione, le spese postali, telefoniche e di telex. Per determinare l'ammontare di tali passività, la Società ha la facoltà di calcolare anticipatamente le spese amministrative e generali di natura corrente o periodica sulla base di un ammontare stimato per anno, o per un periodo diverso, ripartendone proporzionalmente l'importo nel corso del periodo di riferimento.

C. Per ogni comparto sarà stabilito un patrimonio di attività nel modo seguente:

a) nei libri contabili della Società i proventi dell'emissione di azioni di ogni comparto saranno attribuiti al patrimonio di beni istituito per tale comparto; inoltre le attività, le passività, il reddito e le spese relativi a tale comparto saranno attribuiti a quel patrimonio in conformità alle disposizioni del presente Articolo;

b) qualora un'attività derivi da un'altra attività, nei libri contabili della Società, l'attività derivata verrà attribuita allo stesso patrimonio di attività originaria e, a ogni rivalutazione di un'attività, l'incremento o il decremento di valore verrà attribuito al patrimonio di appartenenza;

c) ove la Società incorra in una passività relativa a un'attività di un determinato patrimonio o a un'operazione afferente a un'attività di un determinato patrimonio, tale passività verrà attribuita al patrimonio in questione, e non riguarderà l'intera Società;

d) qualora un'attività o una passività della Società non possa essere attribuita a un patrimonio specifico, quella attività o passività verrà ripartita fra tutti i patrimoni in eguale misura e, ove ciò sia giustificato dall'importo, sarà attribuita a tutti i patrimoni in proporzione ai valori netti dei diversi comparti;

e) alla data di determinazione di un dividendo dichiarato da un comparto, il valore netto di tale comparto sarà decurtato dell'importo di tale dividendo.

f) qualora fossero istituite due o più classi di azioni all'interno di un comparto, in conformità all'Articolo 5 del presente Statuto, le norme che regolano le attribuzioni si applicheranno, *mutatis mutandis*, a ciascuna classe di azioni.

D. Ai fini del presente Articolo:

a) le azioni della Società da rimborsare in conformità al precedente Articolo 21 vengono considerate emesse ed esistenti sino al momento immediatamente successivo alla chiusura della giornata lavorativa della data di valutazione relativa al rimborso di tali azioni. Il prezzo di rimborso, a partire da quella data e sino all'avvenuto pagamento, viene considerato una passività della Società;

b) tutti gli investimenti, la liquidità o le altre attività della Società, denominati in una valuta diversa da quella di denominazione del valore netto dei diversi comparti/classi di azioni, saranno valutati considerando i tassi di cambio vigenti nel giorno e all'ora di determinazione del valore netto delle azioni e,

c) ove possibile, a ogni acquisto o vendita di valori mobiliari contrattati dalla Società alla data di valutazione, viene data esecuzione nel corso della medesima data di valutazione.

ARTICOLO 24:

Ogni volta che la Società offre in sottoscrizione le proprie azioni, il prezzo per azione al quale tali azioni sono offerte ed emesse corrisponde al valore netto, come definito ai sensi del presente Statuto, del relativo comparto/classe di azioni, incrementato di un importo ritenuto adeguato dal Consiglio di Amministrazione al fine di coprire le imposte e le spese (comprese tutte le imposte di bollo e altre imposte, le tasse governative, le spese bancarie e di intermediazione, le spese di trasferimento, registrazione e altre spese fiscali) ("spese di transazione") che sarebbero dovute se tutti gli attivi della Società considerati per la determinazione di tale patrimonio dovessero essere acquisiti, tenuto altresì conto di tutti i fattori che, secondo il prudente apprezzamento e la buona fede degli Amministratori, debbano essere presi in considerazione. Il prezzo così ottenuto potrà essere arrotondato al secondo decimale nella valuta di denominazione del comparto/classe di azioni in questione. Tale arrotondamento sarà trattenuto dalla Società, in aggiunta alle commissioni che verranno specificate nei documenti di vendita. Il prezzo così ottenuto potrà essere arrotondato al secondo decimale. I compensi per gli agenti che intervengono nel collocamento delle azioni sono corrisposti utilizzando tale commissione. Il prezzo così determinato è pagabile entro e non oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla data di applicazione del valore netto d'inventario, ovvero nel più breve termine determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. A condizioni da stabilirsi a cura del Consiglio di

Amministrazione e nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge, il prezzo di sottoscrizione potrà essere corrisposto a mezzo conferimenti in natura, che saranno oggetto di valutazione in un'apposita relazione redatta dalla Società di revisione, e che dovranno rispettare la politica d'investimento ed eventuali restrizioni all'investimento.

ARTICOLO 25:

L'esercizio della Società inizia il primo gennaio e si chiude il trentun dicembre dello stesso anno, ad eccezione del primo esercizio, che inizia il giorno di costituzione della SICAV e si chiude il trentun dicembre 2006.

Il bilancio della Società sarà espresso in euro. Ove esistano diversi comparti/classi di azioni, come previsto dall'Articolo 5 del presente Statuto, e ove le scritture contabili relative a tali comparti/classi di azioni siano espresse in valute diverse, esse saranno convertite in euro e sommate fra loro ai fini della redazione del bilancio della Società.

ARTICOLO 26:

L'Assemblea generale degli Azionisti delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per ciascun comparto o classe di azioni, in merito alla destinazione del risultato annuale e alla misura in cui debbano effettuarsi le distribuzioni.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea generale degli Azionisti relative alla distribuzione di dividendi agli Azionisti di un comparto/classe di azioni dovranno essere preventivamente approvate dagli Azionisti di tale comparto/classe di azioni a maggioranza semplice.

Nei limiti previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può mettere in pagamento acconti sui dividendi relativamente alle azioni appartenenti a un determinato comparto/classe di azioni, in base al patrimonio attribuito a tale comparto/classe di azioni.

Non si procederà ad alcun pagamento di dividendi tale da comportare la riduzione del capitale della Società al di sotto del limite minimo di legge.

I dividendi deliberati vengono pagati nella divisa, nella data e nel luogo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi per ciascun comparto/classe di azioni potranno, inoltre, comportare il prelevamento da un conto di compensazione che potrà essere istituito per un determinato comparto/classe di azioni così determinato e che, in tal caso, e in relazione al comparto/classe di azioni in questione, sarà accreditato a seguito dell'emissione di azioni e addebitato a seguito di un riscatto di azioni, per un importo calcolato sulla base della quota dei proventi registrati corrispondenti a tali azioni.

ARTICOLO 27:

La Società stipulerà un contratto di deposito e un contratto per i servizi finanziari con una banca avente i requisiti previsti dalla legge sugli organismi d'investimento collettivo ("la Banca Depositaria"). Tutti i valori mobiliari, le liquidità e altre attività della Società verranno custoditi dalla Banca Depositaria o per conto della stessa, la quale assumerà nei confronti della Società e dei suoi Azionisti le responsabilità di legge. La remunerazione pagabile alla Banca Depositaria verrà determinata nel relativo contratto di deposito.

Qualora la Banca Depositaria intenda recedere dal contratto, il Consiglio di Amministrazione farà quanto necessario per designare una società che assuma le funzioni di banca depositaria e nominerà tale società in sostituzione della Banca Depositaria uscente. Gli Amministratori possono revocare la Banca Depositaria unicamente dopo aver nominato un'altra Banca Depositaria che agisca in sua vece, in conformità alle presenti disposizioni.

ARTICOLO 28:

In caso di scioglimento della Società, la liquidazione sarà affidata a uno o più liquidatori (persone fisiche o giuridiche) nominati dall'Assemblea generale degli Azionisti, che ne determinerà altresì i poteri e la remunerazione. Lo scioglimento della Società potrà avvenire nel caso in cui le attività della Società scendano al di sotto di un importo minimo che sarà specificato nei documenti di vendita. Il ricavato netto della liquidazione del patrimonio relativo a ciascun comparto/classe di azioni sarà distribuito dai liquidatori agli Azionisti di ciascun comparto/classe di azioni in proporzione al numero di azioni detenute in tale comparto/classe di azioni.

ARTICOLO 29:

Il presente Statuto può essere modificato nei tempi e nei luoghi stabiliti dall'Assemblea generale degli Azionisti, nel rispetto delle condizioni di quorum e maggioranze di voto richieste dalla legge lussemburghese.

Qualsiasi modifica dei diritti degli Azionisti di un comparto rispetto a quelli di altri comparti sarà soggetta, inoltre, agli stessi requisiti di quorum e maggioranza previsti per tali comparti.

ARTICOLO 30:

Tutti i valori mobiliari e le disponibilità liquide della Società saranno detenuti da o per conto della Banca Depositaria, che si assumerà le responsabilità previste dalla Legge del 20 dicembre 2002.

ARTICOLO 31:

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni della Legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi d'investimento collettivo.

PER STATUTO COORDINATO

Henri HELLINCKX

Notaio

Mersch, addì 16 agosto 2006